

COMUNE DI VEZZA D'OGGIO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione numero 02 del 26 febbraio 2026

Oggetto: **Approvazione aliquote I.M.U. anno 2026.**

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventisei** del mese di **febbraio**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, vennero oggi convocati i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
GREGORINI Paolo Guerino	X	
TOMASETTI Elisa	X	
BONAVETTI Elena	X	
BONAVETTI Loris Rinaldo	X	
ZAMPATTI Martino Alessandro	X	
RIZZI Claudio	X	
GREGORINI Ermanno	X	
CLAUSER Gianluca	X	
GREGORINI Vittorio		X
BELLONI Simona	X	
BENAGLIO Guerino Antonio	X	
Totali	10	1

Assiste all'adunanza il segretario comunale, **dott. Fabio Gregorini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Raggiunto il quorum necessario per la validità della riunione il Sindaco, **Paolo Guerino Gregorini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero **due** dell'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 26 febbraio 2026

Oggetto: Approvazione aliquote I.M.U. anno 2026.

Il Sindaco introduce l'argomento e dà la parola alla Vicesindaco e assessore al bilancio Bonavetti Elena per l'illustrazione.

La Vicesindaco precisa che la proposta di deliberazione prevede il mantenimento delle aliquote già stabilite lo scorso anno senza alcuna modifica.

Dichiarato aperto il dibattito, il Consigliere Benaglio Guerino prende la parola e dichiara, in coerenza alle proprie posizioni espresse lo scorso anno in merito all'aumento dell'aliquota, formula la dichiarazione di voto contrario.

La Consiglieria Belloni Simona dichiara a sua volta la propria contrarietà.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che:

- sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, *"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)"*;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e Comuni:

- **Stato:** tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);
- **Comuni:** tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Rilevato che il Ministro dell'Interno con Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03 gennaio 2025, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 degli enti locali al 28 febbraio 2025;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"*;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono aumentare o diminuire le aliquote I.M.U. previste per legge, fino all'azzeramento; per i fabbricati della categoria catastale D resta ferma la riserva di gettito spettante allo Stato calcolata nella misura dello 0,76%;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1 commi 756 e 758 della legge 160/2019, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 della legge 160/2019 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 7 luglio 2023;

Rilevato che:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di

approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025".

- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2026, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2026 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

Ritenuto al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28/2/2025 di approvazione delle aliquote I.M.U. per l'anno 2025;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 09 del 28/01/2026;

Considerato che dallo schema di bilancio di previsione approvato emerge un fabbisogno finanziario che può essere soddisfatto con un aumento delle aliquote in vigore nell'anno 2025;

Ritenuto di provvedere in merito all'oggetto;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Dato atto che il parere dell'organo di revisione è stato reso sulla proposta di DUP e di bilancio 2026/2028 comprendenti anche l'indicazione sulle aliquote IMU;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2 (Benaglio Guerino e Belloni Simona) espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di **approvare** il Prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante le aliquote IMU per l'anno di imposta 2026, come di seguito riportato, immutate rispetto all'anno precedente:

Fattispecie	Aliquota 2026
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,2%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e di quelli posseduti da imprese artigiane regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale tenuta dalla CCIAA	1,00%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, posseduti da imprese artigiane regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale tenuta dalla CCIAA	1,00%
Fabbricati della categoria C/1 (Negozi, botteghe, ristoranti, trattorie, bar, ecc.)	1,00%
Altri immobili diversi da quelli dei punti precedenti	1,00%
Aree fabbricabili	1,00%

2. di **pubblicare** telematicamente la presente deliberazione ed il relativo prospetto sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nel rispetto di quanto indicato nelle premesse.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VALUTATA l'urgenza di provvedere in merito all'oggetto;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, espressi dai consiglieri presenti e votanti,

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Approvato con delibera n° 6 del 16/01/2026 emanata da: Giunta comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,2%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

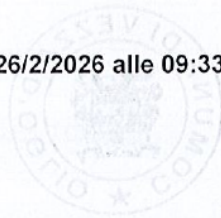
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Oggetto: **Approvazione aliquote I.M.U. anno 2026.**

Parere di regolarità tecnica e contabile

Il responsabile del **servizio finanziario e di ragioneria** dell'ente ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile** della presente proposta di deliberazione.



Il Responsabile del servizio
(Gregorini dott. Fabio)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gregorini", written over the printed name.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

(Gregorini Paolo Guerino)

Paolo Gregorini



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Gregorini dott. Fabio)

Gregorini

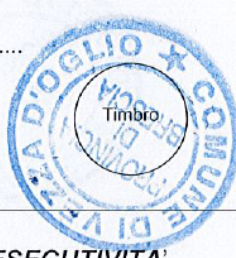
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li **06 MAR. 2026**



Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Gregorini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata affissa nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it per quindici giorni consecutivi dal

06 MAR. 2026 al **21 MAR. 2026**

e che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

01 APR. 2026

Dalla residenza comunale, li



Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Vezza d'Oglio, li

Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)